

STATUTO

“ASSOCIAZIONE CULTURALE AINOKE”

Art. 1 Denominazione e sede legale.

È costituita l'Associazione Culturale denominata “Ainoke” con sede in Bosa (OR) nella Via Malaspina n. 11. Essa assume la qualificazione giuridica di associazione di fatto non riconosciuta.

Art. 2 Finalità.

L'Associazione non ha scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e contributi di soggetti pubblici e privati. È esplicitamente vietata la distribuzione degli utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

L'Associazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; essa dovrà sempre mantenersi apolitica ed aconfessionale.

L'Associazione si propone di dar vita ogni tipo di attività culturale e sociale tendente alla promozione dei prodotti e dei servizi di qualità della Sardegna, creando una rete di produttori ed operatori che lavorano secondo criteri di qualità, sostenibilità ed equità sociale.

Art. 3 Attività.

L'Associazione promuove e divulga, senza alcuna finalità lucrativa, tutte le realtà – associazioni, cooperative, operatori individuali ed aziende – che si occupano di favorire lo sviluppo di una maggiore qualità della vita attraverso la valorizzazione delle materie prime, dei prodotti, dei servizi, dei luoghi e degli eventi culturali, storici ed ambientali, della Sardegna. In particolare, l'Associazione si propone di inserire le realtà produttive ed i servizi in una rete associativa in cui ciascuno venga valorizzato per l'eccellenza e le peculiarità del suo lavoro, dando l'opportunità di guadagnare visibilità nello specifico mercato di riferimento; valorizzare e dare visibilità ai prodotti e ai servizi che portano con sé il carattere ed il valore ambientale, naturalistico e culturale del territorio; creare una rete di comunicazione tra gli operatori per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze; promuovere uno stile di vita ecosostenibile ed equosolidale. L'Associazione può, per il perseguimento di tali scopi, organizzare manifestazioni culturali, incontri pubblici, convegni, dibattiti e seminari; promuovere attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione, formazione ed intrattenimento, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati purché le loro finalità siano coerenti con quelle della stessa Associazione; dar vita a studi e pubblicazioni, riviste, videoproduzioni o altro materiale oltreché utilizzare differenti strumenti di informazione e divulgazione, quali siti internet e/o riviste online e/o tv o radio. L'Associazione opera anche attraverso il sito internet “Ainoke.com”, che costituisce una vetrina delle produzioni e dei servizi locali di qualità in Sardegna.

Art. 4 Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 5 Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi dei soci, che potranno essere previsti in relazione all'attività e alle necessità dell'Associazione; da liberalità di persone fisiche, enti pubblici, aziende, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali, in generale da donazioni e lasciti; dai contributi di enti, associazioni o altre persone fisiche e giuridiche; dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale.

Art. 6 Soci.

Gli Associati si dividono in soci fondatori, soci sostenitori e soci ordinari.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto.

Sono soci ordinari tutti coloro che sono stati ammessi all'Associazione, che accettano totalmente il presente statuto e che si impegnano con costanza per il conseguimento degli scopi della stessa Associazione. I soci ordinari possono richiedere al Consiglio Direttivo che gli venga assegnato gratuitamente uno spazio all'interno del sito internet dell'Associazione denominato "Ainoke.com".

Sono soci sostenitori tutti coloro che sono stati ammessi all'Associazione, che accettano totalmente il presente statuto e che partecipano assiduamente alle attività promosse dall'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che ne condividano le finalità e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione con obbligo di motivazione.

Possono essere soci ordinari o sostenitori, altresì, le associazioni, le imprese e le cooperative a norma delle rispettive leggi regolatrici.

Tutti i soci ordinari, i soci fondatori e i soci sostenitori hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e sono tenuti al versamento della quota associativa annua.

Art. 7 Quota associativa.

All'atto di ammissione tutti gli associati verseranno la quota annuale di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo sia per i soci ordinari che per i soci sostenitori.

Art. 8 Perdita dello status di socio.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o alle delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni, potrà ricorrere all'Assemblea facendone richiesta motivata mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 Organi.

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Vice Presidente

il Segretario tesoriere

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 Assemblea.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà, tuttavia, necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati e comunque dei due terzi dell'assemblea dei soci fondatori.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria:

per decisione del Consiglio Direttivo;

su richiesta scritta motivata inviata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea, convocata in via ordinaria o in via straordinaria, delibera in merito:

all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

all'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporle.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto (tramite lettera o mail) inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, ma nessun associato può avere più di due deleghe.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; l'Assemblea può, su richiesta dei due terzi dei suoi membri e qualora gli argomenti trattati lo rendano opportuno, stabilire che la votazione sia effettuata a scrutinio segreto.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario tesoriere.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; determina le quote associative annuali e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; ha la facoltà di nominare gruppi organizzativi e di studio ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi. Gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà creare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax o comunicazione telefonica almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 12 Presidente, Vice Presidente, Segretario tesoriere.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e la

riunione del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario tesoriere verbalizza le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; tiene la contabilità e gestisce il patrimonio dell'Associazione; riscuote le quote associative e si occupa, insieme al Presidente e al Vice Presidente, della gestione amministrativa della stessa Associazione.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario; è formato da tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, il cui compito è quello di controllare la correttezza della gestione dell'Associazione in relazione alle norme di legge e allo Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 14 Esercizio sociale.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 Scioglimento.

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa operante con le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 Riconoscimento della personalità giuridica.

Il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto tutte le modifiche che dovessero essere richieste dall'autorità competente senza bisogno di una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 17 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Bosa, 25.04.2014

I soci fondatori:

Elena Ranaldo

Damiano Sanna

Alessandro Perdighe

Maria Pia Cossu

